

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
V. SEZIONE PENALE  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
  
- 5 GEN 2021  
  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



00178-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

*dot. ssa Maria Carolina D'Angelo*

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 961/2020
ROSA PEZZULLO		CC - 18/11/2020
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI	- Relatore -	R.G.N. 26750/2020
GIUSEPPE DE MARZO		
ANGELO CAPUTO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 24/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di RAGUSA

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;  
lette/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE *per l'accusabilità*  
*dell'azione*

udito il difensore

## RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 24 luglio 2020, il Tribunale di Ragusa confermava il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro delle autorizzazioni rilasciate dal comune di Ragusa a (omissis) (nn. 3 e 24) per esercitare l'attività di autonoleggio con conducente.

I reati ipotizzati a suo carico erano quelli previsti dagli artt. 48, 480 cod. pen. e 19, comma 6, legge n. 241/1990, per avere, l'indagato, nel presentare al Comune di Ragusa la documentazione necessaria per il rilascio degli atti di rinnovo dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di noleggio di autovetture, attestato falsamente di disporre di sedi operative e rimesse nel territorio comunale, noleggio che, invece, esercitava in altre aree, in prevalenza nel territorio catanese, così inducendo in errore i dirigenti che avevano rilasciato tali autorizzazioni ed i funzionari addetti al controllo.

1.1. Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame, osservando quanto segue.

Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte si doveva dedurre che l'attività del prevenuto non si svolgeva nel territorio di Ragusa ma prevalentemente in Catania e dintorni, pur figurando formalmente la disponibilità di rimesse e sedi nel territorio ragusano.

Quanto al *fumus commissi delicti*, non poteva condividersi l'assunto difensivo secondo il quale non sussisteva alcun vincolo territoriale per lo svolgimento del servizio autorizzato perché, se rispondeva al vero che la disciplina prevista dal d.l. n. 207 del 2008 era rimasta sospesa, in virtù dei successivi interventi normativi, fino al 31 dicembre 2018, ne era derivata purtuttavia l'applicabilità della precedente disciplina, contenuta nella legge n. 21 del 1992, che, all'art. 11, prevedeva che ogni servizio di noleggio dovesse avere origine nel territorio del comune che aveva autorizzato l'attività stessa (implicitamente affermando che vi si dovesse disporre di una rimessa).

Tanto che, proprio in applicazione di tale ultima normativa, il Comune di Ragusa aveva adottato il regolamento n. 43 del 1990 in cui aveva richiesto, per il rilascio dell'autorizzazione di autonoleggio con conducente, che, nel territorio comunale, si disponesse di una rimessa e di un ufficio di rappresentanza.

Avevano confermato tale interpretazione alcune pronunce del giudice amministrativo (da ultimo: TAR Abruzzo n. 188 del 2019) e non l'aveva smentita, come assumeva, invece, la difesa, la sentenza n. 56 del 2020 con la quale la Corte costituzionale, riaffermando la legittimità della complessiva normativa che legava il servizio di noleggio al territorio dell'ente che l'aveva autorizzato, si era limitata a ritenere irrazionale il solo viaggio di ritorno alla sede territoriale "a vuoto" (consentendo così l'inizio del servizio in altro territorio



quando lo stesso sia stato raggiunto all'esito di un trasporto iniziato dalla sede territoriale di competenza).

Né tali obblighi erano mutati con la nuova legge, n. 12 del 2019 perché, pur consentendo l'art. 3, comma 3, della predetta di operare, in Sicilia, sull'intero territorio regionale permaneva comunque l'obbligo di avere la sede operativa ed almeno una delle rimesse nel territorio del Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione.

Il *periculum in mora* era costituito dalla certa protrazione dell'esercizio dell'attività autorizzata in base a presupposti non rispondenti al vero.

2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro (per quanto è dato intendere dalla farraginoso stesura dell'atto) motivi di censura.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta necessità da parte del prevenuto di disporre di una sede nel Comune di Ragusa.

Neppure era chiaro se le norme succedutesi nel tempo imponessero di fissare nel territorio comunale la sede legale o quella operativa o quella di rappresentanza. Si doveva pertanto ritenere sufficiente anche una mera domiciliazione presso un'agenzia di servizi.

Del resto, il novellato art. 11 comma 4 della legge n. 21/1992 consente ora l'utilizzo degli odierni strumenti tecnologici.


2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta disponibilità da parte del prevenuto di una rimessa nel Comune di Ragusa.

Era sufficiente la mera disponibilità della medesima non essendovi obbligo di rientro nella stessa e, comunque, si era trattato non di una falsa attestazione al momento del rilascio dell'autorizzazione ma di successivo inadempimento degli obblighi.

In fattispecie analoga la Cassazione aveva già annullato il provvedimento di sequestro (n. 24681/2018).

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al fatto che l'attività prevalente del (omissis) si svolgeva comunque nel territorio catanese e non romano come suggerisce, invece, l'impianto motivazionale dell'impugnata ordinanza.

I conferimenti delle autorizzazioni ad altre società erano poi annotati sulle medesime così che non poteva affermarsi vi fosse stata intenzione alcuna di occultarle (in quanto le stesse operavano in altre realtà territoriali).



2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione sul *periculum in mora*, posto che l'indagato era un incensurato che aveva inteso soltanto svolgere un'attività lavorativa.

Comunque, a norma dell'art. 3 comma 3 della legge n. 21/1992, come mod. dalla legge entrata in vigore il 13 febbraio 2019, l'attività del prevenuto poteva avere sede e rimessa in qualsiasi parte della Sicilia.

Del resto, il *periculum in mora* non era stato oggetto di congrua motivazione da parte del Tribunale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**


Il ricorso promosso nell'interesse del prevenuto è infondato.

1. Deve innanzitutto rilevarsi come la misura di cautela faccia riferimento ai delitti consumati al momento del rilascio delle autorizzazioni (e alle successive vidimazioni annuali) così che il contestato falso ideologico va investigato rispetto a tale, risalente, data.

2. In siffatta prospettiva diventa, allora, dirimente la stessa pronuncia n. 56/2020 della Corte costituzionale, citata dalla difesa, che - decidendo sulla nuova normativa di settore, rappresentata dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (contenente disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12 - ricordava come, fino al 1 gennaio 2019, dovessero comunque trovare applicazione le norme contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), essendo rimasti sospesi, fino a tale data, gli ulteriori obblighi sanciti dalla successiva normativa (in particolare dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14).

Così che in tutto tale lasso di tempo doveva considerarsi vigente l'art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992 che imponeva ai titolari delle autorizzazioni di NCC di ricevere nuove prenotazioni presso la rimessa o la sede e di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso le rimesse medesime (tutte con sede nel territorio comunale di pertinenza).

Con l'evidente conseguenza che i regolamenti comunali, come quello applicabile al caso di specie, del Comune di Ragusa, aveva ribadito la necessità che la sede e la rimessa fossero poste nel territorio comunale.



3. Così che, al momento del rilascio delle autorizzazioni richieste dal prevenuto i requisiti legittimanti erano proprio quelli di disporre di una sede e di una rimessa nel territorio comunale.

Ne consegue che avere, in allora, attestato tale disponibilità che era invece del tutto formale posto che, al contrario, era già previsto che l'attività avesse il proprio centro operativo e la propria rimessa in altra località, non costituiva un'ipotesi di mero futuro inadempimento dell'obbligo di rispettare le condizioni del rilascio dell'autorizzazione ma concretava, invece, allo stato delle odierne acquisizioni, il contestato falso ideologico.

E, nell'odierno caso di specie, con giudizio in fatto privo di manifesti vizi logici, il Tribunale aveva rilevato come il dato della disponibilità di una rimessa e di una sede nel territorio ragusano fosse solo formale, deducendolo dall'escussione del locatore della sola rimessa che aveva riferito di avere pattuito un compenso di gran lunga inferiore alle ordinarie tariffe proprio sul presupposto del solo occasionale utilizzo della stessa.

4. Risulta così inconferente la citazione da parte della difesa della pronuncia di questa Sezione del 23 aprile 2018 n. 24681 – che aveva, invece, annullato senza rinvio un'ordinanza confermativa del provvedimento di sequestro in analoga fattispecie - proprio perché, in tal caso, non si era accertata, sempre allo stato degli atti, l'originaria decettività dell'attestazione di disporre, nel territorio di competenza, di una effettiva rimessa e di una altrettanto effettiva sede operativa.

Erano pertanto, in quel caso, assenti i presupposti di fatto del titolo del reato (in quel caso l'art. 483 cod. pen.) che giustificava il vincolo.

5. Si conclude così per la complessiva infondatezza del ricorso e a tale declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 18 novembre 2020.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente

Carlo Zaza

